

**AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO di TORINO**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE SANITARIO**

Premesso che:

- la Giunta Regionale, con Deliberazione del 28.05.2021 n. 16-3298, ha nominato il Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- in tale qualità il Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA con deliberazione n. 576 del 4 agosto 2021 ha nominato la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima e Direttore Medico di Presidio Ospedaliero;
- la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 66 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013;

Visti

- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere*" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del libro quinto del codice civile;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 c. 13 lettera f *bis* del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 che ha modificato l'art. 3 c. 7 del D. Lgs. 502/1992;
- il D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

Il Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA, nato a il , che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (C.F. 09059340019), quale Direttore Generale *pro-tempore* della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda sita in Torino, Via Magellano n. 1.

E

la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA, nata a il (C.F.), domiciliata per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano in Torino, Via Magellano n. 1,

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino conferisce alla Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima nonché di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero.
2. L'incarico ha durata di anni tre, dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 2.

ART. 2 (Oggetto)

1. La Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuta a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lei affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA assume altresì le funzioni e i compiti di Direttore Medico di Presidio, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lettera f *bis* del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 135 (che ha modificato l'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 502/1992)
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA - nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Ospedaliera. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

ART. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 102.400,00 (Euro centoduemilaquattrocento/00) al lordo di oneri e ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,00 (Euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

ART. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali, di salute, assistenziali, di qualità e di funzionamento dei servizi previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

ART. 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Ospedaliera, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interessi. La relativa valutazione e l'assunzione della deliberazione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interessi, competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

ART. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995 e ss.mm.ii.;

- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83, della L. n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
 3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995 e ss.mm.ii..
 4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

ART. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

ART. 9 (Oneri e spesa contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 2 originali.

Torino, 5 agosto 2021

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA)

Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, la Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1 comma 2, 2 commi 1 e 4, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Torino, 5 agosto 2021

Dr.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA